

COMUNE DI ESCANTINA
UFFICIO PROTOCOLLO

16 MAG. 2011

Numero	Cat.	Classe
8269		



Prefettura Verona
Prot. Uscita del 13/05/2011
Numero: 0009129
Classifica: 15.24



Prefettura di Verona
Ufficio territoriale del Governo

Fasc. n. 1512/2011
Area V/ Prot. civ.

Verona, 13.05.2011

Ai Sig.ri Sindaci
della Provincia di
VERONA

e, p.c.

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Verona

Comando provinciale
Corpo forestale dello Stato

Servizio forestale Regionale
di Verona

Comando Provinciale Carabinieri
Verona

Comando provinciale
dei Vigili del fuoco
Verona

ARPAV
Dipartimento di Verona

AVEPA
Sportello Unico Agricolo di Verona

28



Prefettura di Verona
Ufficio territoriale del Governo

Provincia di Verona
Settore ecologia

Unità periferica Servizi Fitosanitari
Buttapietra

OGGETTO: Abbruciamento scarti vegetali agricoli e Testo Unico Ambientale.

Si informano le SS.LL che in data 3 maggio scorso si è tenuto presso la sede del Corpo Forestale dello Stato - Comando provinciale di Verona - un incontro tecnico tra le pubbliche amministrazioni a vario titolo interessate alle problematiche relative alla gestione degli scarti vegetali derivanti da abbattimenti e/o potature connessi ad attività agronomiche e forestali. Lo smaltimento degli scarti vegetali va considerato da almeno tre diverse angolazioni: le emissioni inquinanti derivanti dall'abbruciamento, il pericolo di incendio per le aree boscate limitrofe e la normativa in materia di gestione dei rifiuti.

Detto incontro è stato promosso dal Corpo forestale dello Stato e dal Servizio Forestale Regionale di Verona al fine di meglio definire i termini della normativa applicabile ai numerosi casi di abbruciamento che, quasi quotidianamente, vengono segnalati ai vari Comandi o sedi.

L'incontro si è reso necessario anche in considerazione dell'approssimarsi della scadenza (14 maggio p.v.) delle Ordinanze emesse dalle SS.LL. in materia di inquinamento atmosferico che vietano l'abbruciamento degli scarti vegetali ai soli fini del contenimento delle emissioni adottate nell'ambito del piano Regionale di tutela e risanamento atmosferico. (Nota 1)

Si precisa, inoltre, che durante il periodo 21 aprile - 3 maggio è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità incendi da parte della Competente struttura regionale ed è stata espressamente vietata qualsiasi forma di potenziale innesco ivi compreso l'abbruciamento - indipendentemente dalle finalità dello stesso - se a distanza inferiore a m 100 da superfici boscate. (Nota 2)

Nel corso dell'incontro sono stati affrontati e dibattuti vari aspetti relativi alla problematica "materiale vegetale di risulta", poiché si ritiene piuttosto radicata e

28



Prefettura di Verona
Ufficio territoriale del Governo

diffusa l'errata convinzione che a far data dal 15 maggio sarà possibile riprendere l'antica consuetudine di eliminare i residui di potatura mediante bruciatura in situ. (Nota 3)

Al riguardo, si è precisato che a prescindere dalla vigenza o meno delle ordinanze suddette, oppure dei divieti dichiarati per finalità antincendio boschivo, è **sempre e comunque applicabile la normativa che disciplina la gestione dei rifiuti**. Infatti, il Testo Unico Ambientale (T.U.A.) ricomprende, tra i rifiuti speciali, anche gli scarti provenienti da attività agricole e agroindustriali (art.184 comma 3 lett. a D.lgs. 152 del 2006). Gli stessi vengono esclusi dall'applicazione della normativa sulla gestione dei rifiuti nella sola ipotesi di riutilizzo in agricoltura, selvicoltura o nella produzione di energia (art. 185 comma 1 lettera f). (Nota 4)

E' evidente che lo smaltimento mediante abbruciamento sopra evidenziato non rientra tra le pratiche di riutilizzo in agricoltura e configura, piuttosto, l'ipotesi di illecita gestione di rifiuto speciale prevista e punita dall'art. 256 comma 1 del T.U.A., fattispecie quest'ultima perseguita penalmente a prescindere dalla natura giuridica (privato cittadino, o imprenditore o Ente) del soggetto che ha effettuato l'abbruciamento.

Diversamente disciplinata è, invece, l'ipotesi dell'abbandono o deposito incontrollato di tali residui in relazione della natura giuridica del trasgressore, in quanto comporta conseguenze di carattere penale se posti in essere da una impresa (art. 256 comma 2 del T.U.A.), mentre viene sanzionato come illecito amministrativo se posti in essere da chiunque (art. 255 comma 1).

Si precisa, altresì, che le uniche fattispecie di esenzione per ragioni di carattere fitosanitario sono quelle relative alle cosiddette "specie da quarantena" ed, in ogni caso, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore. Sono, pertanto, da considerarsi non applicabili le deroghe, laddove previste, che si rinvencono in talune Ordinanze sindacali e nel Documento di Indirizzo tecnico per i Comuni emanato dal Tavolo Tecnico Zonale (TTZ).

Unica eccezione, semmai, è rappresentata dall'eventuale eliminazione, mediante abbruciamento, di nidi di processionaria del pino in quanto le ragioni di detta pratica sono riconducibili a necessità di carattere sanitario e non fitosanitario. (Nota 5)

21



Prefettura di Verona
Ufficio territoriale del Governo

Si evidenzia, altresì, che nel corso della riunione è emerso anche che eventuali provvedimenti sanzionatori possono avere evidenza anche sotto il profilo delle cosiddette condizionalità. (Nota 6)

Alla luce di quanto sopra, AVEPA (ora Sportello unico in agricoltura) in quanto Ente preposto all'erogazione dei contributi comunitari in agricoltura dovrà essere informato in merito ad eventuali sanzioni elevate a carico di agricoltori.

Ciò premesso, richiamando l'attenzione delle SS.LL. sulla problematica in questione che, come detto, ha rilevanza sia sotto il profilo della prevenzione dell'inquinamento atmosferico e degli incendi boschivi, sia sotto il profilo della corretta gestione dei rifiuti, si prega di voler dare la massima diffusione a quanto sopra rappresentato, nel più breve tempo possibile e con i mezzi ritenuti più opportuni.

Il Prefetto
(Stancari)

PL

Nota 1

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato dal Consiglio Regionale veneto con deliberazione n. 57 del 11/11/2004 prevede l'adozione di Piani di Mantenimento, Risanamento a Azione, questi ultimi contenenti tra l'altro azioni minime emergenziali, che devono essere adottate per ovviare agli effetti del superamento o del rischio di superamento dei valori limite o delle soglie d'allarme previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento dell'aria.

Il Piano prevede alcuni organismi per assicurare una gestione coordinata dei superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite per gli inquinanti atmosferici. Si tratta in particolare del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) che opera ad un primo livello, mentre al secondo livello si colloca il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) istituito presso ciascuna provincia.

Il T.T.Z. ha il compito di coordinare gli interventi dei Comuni i quali devono adottare i piani di competenza nonché attuare quanto previsto dai piani stessi anche a mezzo di ordinanze. Le Province, in caso d'inerzia del Sindaco, adottano - in via sostitutiva - tutte le iniziative spettanti al Comune per ovviare agli effetti del superamento o del rischio di superamento dei valori limite o delle soglie d'allarme previste dalla vigente normativa, anche quando decise nei Tavoli Tecnici Zonali o del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza.

Nota 2

A seguito di contingenti condizioni meteo-climatiche e vegetazionali, ai sensi dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n° 353 e dell'art. 9 della Legge Regionale 24 gennaio 1992, n° 6, può venire dichiarato lo stato di GRAVE PERICOLOSITA' per gli incendi boschivi da parte dell'Autorità competente in materia.

Nota 3

A titolo esemplificativo, come normali pratiche agricole possono essere ammesse:

- triturazione - riduzione volumetrica degli scarti finalizzata all'impiego agricolo;
- l'impiego del verde di tipo ligneo cellulosico come pacciamante al posto della corteccia per la copertura del terreno;
- utilizzo delle potature di vite (trinciatura di vite) nell'interfilare così da agire nel controllo delle malerbe;
- l'interramento, limitatamente a particolari necessità del suolo e delle colture.

Tutti i casi sopra descritti sono comunque condizionati dal tipo di scarto e dalla compatibilità dello stesso con il terreno e le specie coltivate, con riguardo a tempi, modi, quantità di utilizzo. Inoltre va sempre valutato (il rischio di diffusione di eventuali agenti patogeni).

Nota 4

La eliminazione, mediante incenerimento, dei rami degli alberi tagliati o di altri residui da potatura ed il successivo utilizzo delle ceneri come concimante naturale (antica consuetudine agricola di concimazione naturale denominata debbio) non trova più riscontro nelle attuali tecniche di coltivazione. In modo conforme si è espressa la Corte di Cassazione Penale nella sentenza, sez. III, del 16 dicembre 2008, n. 46213: Taglio di alberi ed incenerimento delle potature.)

Nota 5

La bruciatura di materiale vegetale infetto, quali piante in pieno campo o vivaio, ramaglie o altri residui di potatura, è una delle misure di lotta nei confronti di alcuni parassiti specificamente previsto, ad esempio, da disposizioni Ministeriali "DM 356/1999 Decreto di lotta obbligatoria contro *Erwinia amylovora*", regionali "Deliberazione della Giunta Regionale 1/4/2008 riguardante le disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il Cancro colorato del platano".

Si ritiene che nel caso in cui la bruciatura di vegetali sia espressamente prevista dagli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale (ad esempio Ordinanze di distruzione), per i compiti ad esso delegati dalla normativa comunitaria e nazionale di profilassi vegetale (Dir. 200/29 CE e d.lvo 214/2005), detti interventi possano rientrare nella deroga prevista dal Piano per la tutela della qualità dell'aria, in quanto eseguiti con l'obiettivo di perseguire un interesse generale.

Nota 6

Nell'ambito della Politica Agricola Comunitaria dettata dall'Unione Europea sono stati introdotti criteri a favore delle aziende agricole condizionati alla conservazione e tutela del territorio.

Le disposizioni per l'attuazione della Politica Agricola Comunitaria (PAC) sono stati recepite a livello nazionale dal DM n.1787 del 05.08.2004 e dal DM 5406/Sr del 13.12.2004 e a livello regionale dalla D.C.R.V. n. 347 del 24.02.2006.

Tra le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), all'interno dell'obiettivo 2 inerente il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo mediante opportune pratiche, la norma 2.1 regola la gestione delle stoppie e dei residui colturali. E' vietata espressamente la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Tale prescrizione è stata ripresa nell'Allegato B alla D.C.R.V. n. 3922 del 16/12/2008. Tale divieto è imposto "al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat."